.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere relatore
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **60964** del registro di segreteria;

avverso e per la riforma

della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, in composizione monocratica, n. 46/2023, depositata in data 2 febbraio 2023 e non notificata;

promosso da:

xx, nato a xx il xx e residente in xx, C.F.: xx, elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Bari, alla via Davanzati n. 6, presso e nello studio degli avv.ti Emilio Solimando, C.F.:SLMMLE68B13L049Z, pec: avv.emiliosolimando@giuffre.it; e Silvia Solimando,

C.F.:SLMSLV74C65A662Z, pec: avv.silviasolimando@pec.giuffre.it, dai quali è rappresentato e difeso – sia congiuntamente che disgiuntamente;

- appellante -

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza sociale – con sede in Roma, via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

-appellato-

VISTO l'atto d'appello;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

PRESO ATTO che alla pubblica udienza del 1° luglio 2026, tenutasi con l'assistenza del segretario d'udienza dott.ssa Alessia Spirito, nessuno è comparso né per l'appellante sig. xx, né per l'appellato INPS, ma che a mezzo dei procuratori costituiti è stato depositato dal ridetto sig. xx atto di rinuncia al presente giudizio in data 12 giugno 2026.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la sentenza in epigrafe il Giudice di prime cure ha rigettato il ricorso proposto dall'odierno appellante, già sottufficiale della Marina Militare, cessato dal servizio per infermità il 21 gennaio 2015, titolare di pensione diretta di inabilità calcolata con il sistema misto (retributivo fino al 31.12.2011 e successivamente contributivo), con applicazione del coefficiente di rendimento annuo dell'1,8% per la parte di prestazione concernente l'anzianità contributiva maturata dall'1.1.1998 al 31.12.2011, calcolato dall'Istituto previdenziale ai sensi dell'art. 17, comma 1, l. n. 724/1994, art. 1867 C.O.M. e art. 2, c.19, l. n. 335/1995.

Con il ricorso introduttivo del giudizio il sottufficiale ha lamentato il mancato riconoscimento della più favorevole liquidazione derivante dall'applicazione del coefficiente di rendimento pari al 2% per ogni anno di contribuzione successivo al 1° gennaio 1998, all'uopo contestualmente contestando l'asserita violazione del combinato disposto degli artt. 17, c.1, l. n. 724/1994 e dell'art.2, c.19, l.n.335/1995 "*trattandosi di aliquota non superiore – ai sensi dell'art. 2, c.19, legge n. 335/1995 – alle aliquote valide per il periodo precedente secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza*".

2. Il Giudice adito ha respinto il ricorso, ritenendo di uniformarsi a un precedente orientamento della giurisprudenza contabile (sent. n. 225/2021 resa dalla Sez. reg.le Friuli-Venezia Giulia), così motivando: " *(...) l'art. 17 comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 così si esprime: <Con effetto dal primo gennaio 1995, le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data>.*

L'art. 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (recante <Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare>), in proposito precisa che: <L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente>.

Successivamente, l'art. 1867 del codice dell'ordinamento militare (D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), intitolato <Aliquote di rendimento> ha statuito che: <1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione è determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092>.

L'art. 54 del DPR n. 1092/1973, da ultimo citato, così prevede: <La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo.

Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa.

Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo,

nonché dei carabinieri e dei finanzieri…(omissis)".

Orbene, deve ritenersi che in un contesto normativo teso ad armonizzare i regimi pensionistici, come espressamente indicato dall'art. 1839 del C.O.M., a tenore del quale <Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice>, il riferimento alla disposizione di cui all'art. 54, comma 1, contenuto nell'art. 1867 C.O.M., esprime la chiara esigenza di fissare un limite massimo di trattamento derivante dall'applicazione (a decorrere dall'1.1.1998) delle nuove aliquote di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge 724/94.

Ancora, l'espresso rimando che l'art. 1867 C.O.M. fa alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, (a mente del quale, l'applicazione delle aliquote di rendimento di cui all'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994, non possono determinare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente) riceve in questo caso una specificazione, per la categoria del personale militare, con il richiamo all'art. 54, recante appunto le modalità di computo delle pensioni dei militari.

Dalle considerazioni che precedono si trae dunque che all'assegno pensionistico del ricorrente non può essere applicato il coefficiente di calcolo annuo del 2% e ciò a mente del chiarissimo dettato dell'art. 1867 C.O.M.; strettamente aderente al dato normativo appare quindi l'operato dell'INPS che ha applicato alle anzianità di servizio del ricorrente le diversificate aliquote previste dalla normativa vigente".

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto appello xx articolando un unico motivo di gravame:

- Violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli articoli: 17, comma 1 Legge 724/1994 – art. 2, comma 19, Legge 335/1995 – art. 1867 c.o.m. – art. 54, terzo e quarto comma, del TU 1092/1973, con allegata tabella 1 lett. B – art. 27 Legge 599 del 31.07.1954 – articoli 1, 2, 7 e 8 del D.lgs. 165/1997.

Con tale motivo, dopo aver richiamato la normativa applicabile al personale militare appartenente alla categoria dei sottufficiali delle Forze Armate (Esercito, Aeronautica e Marina), (*id est*: art. 17, comma 1, legge 724 del 1994; - art. 2, comma 19, legge 335 del 1995; - art. 1867 D L.gs. n. 66/2010 - codice dell'ordinamento militare), ha osservato che l'applicazione al caso processuale in esame dell'art. 1867 C.O.M. – norma fondamentale ai fini di causa - "*comporta che l'aliquota di rendimento da considerare per le anzianità assicurative successive al 01.01.1998 debba essere quella del 2%, trattandosi di valore percentuale non superiore a quello previsto, per anzianità maturate sino al 31.12.1997, dall'art. 54 (comma 4) del DPR 1092/1973, ovvero: 2,2% per ogni anno fino al ventesimo, 2,25% per ogni anno successivo*".

Ha concluso chiedendo:

"*a) accertare e dichiarare il diritto del sottufficiale della Marina Militare xxalla rideterminazione del trattamento di quiescenza in godimento - iscrizione n. 17754640 - con applicazione dell'aliquota di rendimento del 2% per ogni anno di anzianità contributiva maturato dal 01.01.1998 al 31.12.2011 ovvero, in estremo subordine, per ogni anno compreso tra il 01.01.1998 ed il 01.01.2008;*

b) condannare, conseguentemente, l'Inps (gestione ex INPDAP) a procedere alla rideterminazione della prestazione previdenziale in oggetto sin dalla decorrenza originaria nei termini di cui al punto sub a), liquidando in favore dell'appellante le differenze di rateo maturate e a maturarsi a tale titolo dalla decorrenza al soddisfo, oltre aumenti perequativi ed interessi come per legge; c) Con vittoria del compenso del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano anticipatari".

4. Con atto successivamente depositato in data 12 giugno 2026 per il tramite dei procuratori costituiti in virtù di mandato, comprensivo della facoltà di rinunzia, reso in calce al ricorso introduttivo, dato atto della controvertibilità delle diverse possibili soluzioni interpretative delle disposizioni normative di cui all'art. 1867 C.O.M. e art. 54, 1 e 4 comma, del T.U. n. 1092/1973 e della presenza di precedenti giurisprudenziali sfavorevoli, ha dichiarato che il decreto di fissazione udienza alla controparte non è stato notificato ed ha rinunciato agli atti del presente giudizio di appello, con richiesta di compensazione delle spese di lite.

5. Alla pubblica udienza del 1° luglio 2026 nessuno è comparso e il giudizio è stato trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio in epigrafe è da dichiarare estinto.

Nel caso odierno, l'appellante xx ha depositato rinuncia all'impugnazione, al contempo dichiarando di non procedere a notificare a controparte il decreto di fissazione dell'udienza.

Il Codice di Giustizia Contabile disciplina, all'art. 110, solo la rinuncia agli atti del

giudizio e, pertanto, con riguardo alla rinuncia all'impugnazione -istituto cui può ricondursi la domanda dell'appellante xx-, non espressamente disciplinata, può farsi riferimento ai principi giurisprudenziali precedentemente elaborati e da ritenersi tuttora pertinenti e applicabili (vd. CdC, Sez. I d'App., sent. n. 353/2017; sent. n. 483/2017 e sent. n. 484/2017).

Essa, invero, si configura come atto abdicativo del diritto sostanziale del quale è stata richiesta tutela con l'esercizio dell'azione giudiziaria (in questi termini, Sez. I App. n. 71/2022 e *ivi* Cass. n. 4837/2019).

Sotto altro profilo, poi, appare pertinente osservare che la rinuncia all'appello, importando, come detto, una rinuncia all'azione, consolida la soccombenza sostanziale in ragione del passaggio in giudicato, nei confronti del rinunciante, della pronuncia di primo grado, determinando la cessazione della materia del contendere sull'oggetto del gravame, indipendentemente dall'accettazione della controparte (in termini, Sez. I App. n. 483/2017 " *(...) va tenuta distinta la rinuncia agli atti del giudizio dalla rinuncia all'azione (che, se interviene dopo il giudizio di primo grado, è solitamente detta rinuncia all'impugnazione) atteso che la rinuncia all'azione (e all'impugnazione) è un modo improprio per designare la rinuncia al diritto sostanziale del quale è stata chiesta tutela con l'azione giudiziaria o con l'impugnazione, e, conseguentemente, essa, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, è immediatamente efficace, anche senza accettazione della controparte, determinando così venir meno del potere-dovere del giudice di pronunziare".*)

3. Il Collegio, pertanto, preso atto dei fatti come sopra rappresentati, tenuto conto del ricostruito quadro normativo, dichiara estinto il giudizio in epigrafe, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza della Sezione

giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, n. 46/2023.

Nulla per le spese legali, considerata la mancata costituzione dell'appellato.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

definitivamente pronunciando, dichiara estinto il giudizio di appello iscritto al n. **60964** del registro di segreteria per la rinuncia all'impugnazione, con passaggio in giudicato della sentenza della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la Puglia, n. 46/2023.

Non luogo a provvedere sulle spese di giustizia e di lite del grado.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 1° luglio e del 30 settembre 2026.

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Dott.ssa Oriella Martorana	Dott.ssa Giuseppina Maio
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositato in Segreteria il 05/10/2026

Il Dirigente

F.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dispone che a cura della Segreteria sia

apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

Dott.ssa Giuseppina Maio

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 05/10/2026

il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente

f.to digitalmente

Roma, 05/10/2026